



Comune di Villaverla
Provincia di Vicenza



Gemellato con il Comune di Tuglie (Le)

Piazza delle Fornaci, 1 - 36030 Villaverla C.F. e P.IVA 00241700244 Tel. 0445/355531 Fax.0445/355539

Indirizzo Internet: www.comune.villaverla.vi.it e-mail: info@comune.villaverla.vi.it

pec: villaverla.vi@cert.ip-veneto.net

Settore Finanziario

Allegato D)

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE, FREDEDE ED ALIMENTI PER LA SEDE MUNICIPALE DAL 01.06.2017 AL 31.12.2019 – CIG Z461E84251

ART. 1 OGGETTO E DURATA

Oggetto della presente concessione é il servizio di installazione e gestione di due distributori automatici di bevande calde e fredde ed alimenti per la Sede Municipale, Piazza delle Fornaci, 1 – 36030 Villaverla (VI). Il Comune di Villaverla si riserva la facoltà di estendere il servizio presso la Biblioteca in Via Giovanni XXIII, 4 – 36030 Villaverla. La concessione ha decorrenza dal 01.06.2017 al 31.12.2019.

ART. 2 CRITERI DI VALUTAZIONE ED AGGIUDICAZIONE

Il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà presentato l’offerta migliore, in base all’art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, risultante dal punteggio attribuito all’offerta economica, come indicato dal Disciplinare di gara.

ART. 3 CONDIZIONI DI ESECUZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO

Il concessionario dovrà effettuare a sue cure e spese, l’installazione delle macchine distributrici entro il termine assegnato dal Comune indicativamente entro i primi dieci giorni dall’aggiudicazione, in orario e giorno da concordare preventivamente.

L’installazione delle macchine distributrici dovrà essere eseguita a regola d’arte, secondo le normative vigenti, a cura della ditta aggiudicataria, utilizzando i mezzi ed attrezzature in propria dotazione e/o disponibilità.

I distributori automatici dovranno essere, se possibile, sollevati dal suolo in modo da permettere una corretta pulizia del pavimento sottostante ed adiacente.

Devono essere assicurate la pulizia e la disinfezione interna ed esterna delle apparecchiature, tali da garantire un’ottimale condizione igienica delle stesse (regolare cambio filtri, ecc.).

Al termine del contratto la ditta concessionaria dovrà asportare le proprie installazioni e provvedere al ripristino entro 7 giorni dalla comunicazione che verrà data dal Comune di Villaverla, in orario e giorno da concordare preventivamente.

Il Comune di Villaverla si assume l’obbligo di fornire l’energia elettrica e l’acqua necessarie per il funzionamento delle macchine distributrici.

Il Concessionario è tenuto ad effettuare il servizio in modo tempestivo, con almeno un passaggio settimanale ed assicurando interventi e forniture entro tre ore dalla chiamata.

Il Concessionario, in caso di segnalazioni di guasti, é tenuto ad effettuare l’assistenza tecnica entro la giornata successiva alla segnalazione e, nel caso in cui il ripristino della funzionalità degli apparecchi dovesse richiedere un periodo superiore alle 48 ore, a sostituire i distributori con apparecchi simili.

ART. 4 SPECIFICHE TECNICHE E CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI EROGATI

I distributori dovranno essere rispondenti alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti, delle macchine, di prevenzione incendi a norma del D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii e del D.Lgs. n.17/2010 Direttive Macchine, nonché rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalle specifiche leggi. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere al concessionario, la dichiarazione di conformità della macchina dalla Ditta costruttrice.

Le apparecchiature dovranno inoltre rispettare la norma CEI 61-233 riferimento europeo CEI EN 60335 – 2- 75 “Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita”.

Dovranno consentire la regolazione dello zucchero per le bevande calde ed essere predisposti per l’accettazione di tutti i tagli di moneta metallica (fino a 5 centesimi di euro - € 0,05) e l’erogazione del resto. I distributori

dovranno essere predisposti per il funzionamento a chiave/card magnetica ricaricabile da distribuire agli utenti su richiesta previa cauzione che verrà resa al momento della restituzione della chiave.
La cauzione deve avere un importo massimo pari a € 5,00 (cinque/).

I prodotti distribuiti dovranno avere le seguenti caratteristiche minime

Bevande fredde: acqua oligominerale, bibite in lattina e succhi nelle confezioni di seguito specificate:

- ⤴ Acqua naturale: bottiglie PET capacità lt 0,5
- ⤴ Acqua frizzante: bottiglie PET capacità lt 0,5
- ⤴ Bevanda fredda in lattina da cl 0,33
- ⤴ Succhi di frutta in break da cl 0,20

Prodotti da forno e snacks in monoporzione (snacks salati e merende dolci)

I prodotti dovranno essere di prima qualità, provenienti da primarie ditte produttrici e in conformità alle vigenti norme in materia di alimenti secondo quanto previsto dall'art. 33 del D.P.R. 26.03.1980 n. 327 e ss.mm.ii..

Ogni monoporzione dovrà riportare l'indicazione della composizione e della data di scadenza, nonché rispettare la normativa di legge in vigore.

Gli alimenti disponibili non dovranno derivare o contenere O.G.M. o sostanze indesiderate.

ART. 5 OBBLIGHI E ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il servizio e tutti i prodotti offerti dovranno essere conformi alla vigente normativa in materia. L'impresa si impegna ad attenersi a quanto previsto nel D Lgs. 26 maggio 1997, n.155 concernente l'igiene dei prodotti alimentari.

L'impresa verificherà che la preparazione dei prodotti posti in vendita sia conforme al sistema H.A.C.C.P. (analisi dei rischi e controlli dei punti critici) di cui al D.L. 155/97.

Il Comune di Villaverla è sollevato da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dall'esecuzione del servizio oggetto della concessione e, pertanto, il Concessionario si obbliga alla completa ottemperanza di tutte le disposizioni legislative e dei regolamenti riguardanti l'assicurazione infortunistica, previdenziale mutualistica dei propri dipendenti addetti ai lavori sopraccitati e della legge sulla prevenzione e la sicurezza del lavoro, assumendone la piena responsabilità anche in caso di inadempienza.

In particolare, l'impresa si impegna ad attenersi a quanto riportato nel D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., inerente alle norme che riguardano il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

La ditta concessionaria si impegna inoltre ad applicare nei confronti del proprio personale il vigente contratto di lavoro e tutti gli aggiornamenti che intervengano nel corso del tempo.

L'impresa si assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati per manchevolezza o trascuratezza nell'esecuzione delle prestazioni a persone e cose sia di proprietà del Comune che di terzi.

ART. 6 MODALITA' DI PAGAMENTO

Il canone a carico del Concessionario dovrà essere corrisposto in una rata annuale anticipata, da versare entro 30 giorni dall'installazione, per gli anni successivi entro i primi 30 giorni del periodo contrattuale. Il canone di concessione dovrà essere versato tramite bonifico bancario intestato al Comune di Villaverla: IBAN IT61P0200860850000003487111.

ART. 7 CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto divieto al concessionario di cedere in tutto o in parte il contratto avente ad oggetto la concessione in questione, sotto pena di risoluzione del rapporto con conseguente risarcimento di ogni danno conseguente.

ART. 8 PENALITA'

Qualora, per qualsiasi motivo imputabile al concessionario, il servizio non venga espletato nel rispetto di quanto previsto dal presente capitolato, l'Amministrazione applicherà le penali di seguito specificate, previa contestazione scritta dell'inadempienza:

- ⤴ € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'installazione o nell'asportazione delle macchine ai sensi dell'art.3 del presente capitolato;
- ⤴ € 100,00 per ogni prodotto di cui sia stata verificata difformità rispetto a quanto previsto all'art. 4 del presente capitolato;
- ⤴ € 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termine di pagamento canonici ai sensi dell'art. 6 del

presente capitolato;

- ⤴ € 25,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti per l'esecuzione degli interventi ordinari e straordinari che si rendano necessari ai sensi dell'art. 3 del presente capitolato;
- ⤴ € 25,00 per ogni giorno di ritardo in caso di esaurimento di una qualunque tipologia di prodotto protratto per oltre 24 ore dalla chiamata.

ART. 9 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune di Villaverla si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto in caso di:

- ⤴ Frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- ⤴ Sospensione od interruzione del servizio da parte del concessionario per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- ⤴ Mancato rispetto di quanto previsto dall'offerta economica presentata in sede di gara;
- ⤴ Segnalazione di tre inadempienze;
- ⤴ Mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica e dei contratti di lavoro nazionali e locali;
- ⤴ Cessione dell'azienda, cessazione dell'attività, oppure, in caso di concordato preventivo, di fallimento a carico della ditta aggiudicataria;
- ⤴ Altre inadempienze che rendano difficile la prosecuzione del rapporto contrattuale.

Il Comune di Villaverla si riserva di risolvere il contratto dandone avviso al Concessionario con semplice raccomandata A.R.. La risoluzione del rapporto avrà effetto dal novantesimo giorno successivo alla ricezione della suddetta raccomandata A.R. da parte del Concessionario.

ART. 10 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE

La stipulazione del contratto avente ad oggetto la concessione del servizio avverrà (senza spese di segreteria e registrazione a carico della ditta concessionaria, salvo il caso d'uso) per mezzo di corrispondenza. Nel caso in cui fosse necessario stipulare e/o registrare apposito contratto disciplinante la concessione in oggetto, ogni spesa conseguente sarà a carico del concessionario.

ART. 11 POLIZZE ASSICURATIVE

È obbligo dell'Aggiudicatario stipulare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (RCT) avente un massimale unico per sinistro non inferiore a € 1.000.000,00.

La polizza dovrà essere stipulata espressamente per il presente contratto e dovrà essere presentata in originale, debitamente quietanzata prima dell'avvio della gestione.

L'Aggiudicatario non potrà esercitare alcuna attività nell'eventuale periodo di scopertura assicurativa.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'Aggiudicatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche sopra indicate. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche i servizi previsti dal presente contratto, precisando, se necessario, che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 1.000.000,00 (un milione.00).

L'assicurazione dovrà prevedere la responsabilità civile "personale" dei prestatori di lavoro del gestore, compresi gli addetti appartenenti a tutte le figure professionali previste, ai sensi delle vigenti normative di materia di lavoro, soci lavoratori di cooperative, tirocinanti ed ogni e qualsiasi altra persona fisica al servizio del gestore nell'esercizio delle attività svolte.

La polizza dovrà altresì prevedere i danni derivanti da confezionamento, somministrazione, distribuzione e commercio di prodotti in genere compresi gli alimentari. L'assicurazione dovrà comprendere i danni cagionati entro un anno dalla somministrazione e/o consegna avvenuti durante la validità della polizza con esclusione dei danni dovuti a difetto originario del prodotto. Relativamente ai generi alimentari di produzione propria somministrati tramite i distributori in concessione l'assicurazione dovrà comprendere anche i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

ART. 12 CAUZIONE DEFINITIVA

L'aggiudicatario dovrà costituire deposito cauzionale definitivo a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali, nella misura del 10% dell'importo contrattuale riferito all'intero periodo di appalto, da costituire

mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa nei modi e termini previsti dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

La riduzione dell'importo della fideiussione è consentita nei limiti e con le modalità di cui all'art. 93 del citato decreto legislativo.

La cauzione dovrà essere “a prima richiesta”, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 cod. civ. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

L'impresa aggiudicataria è tenuta in qualsiasi momento, su richiesta dell'amministrazione, ad integrare la cauzione qualora questa, durante l'espletamento del servizio, sia in parte utilizzata a titolo di risarcimento danni per qualsiasi inosservanza degli obblighi contrattuali.

Nessun interesse è dovuto sulle somme e sui valori costituenti i depositi cauzionali.

La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la revoca dell'affidamento da parte dell'amministrazione, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 13 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 30/06/2003, N. 196 e s.m.i., tutti i dati forniti dalla ditta saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati, per le finalità di gestione della gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo.

I dati saranno comunque conservati ed eventualmente utilizzati per altre gare.

Il conferimento dei dati richiesti è un onere, a pena l'esclusione dalla gara.

La ditta concessionaria gode dei diritti di cui all'articolo 7 della citata legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano ed il diritto ad opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell'Ente Concedente.

ART. 14 FORO COMPETENTE

Per tutto ciò che non è previsto, saranno applicate le norme del Codice Civile e tutte le disposizioni di legge in vigore in quanto applicabili. Foro competente, per ogni eventuale controversia, è quello di Vicenza.

ART. 15 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è la Sig.ra Cusinato Bruna.

ART. 16 PROTOCOLLO DI LEGALITA'

La ditta concessionaria è tenuta ad adempiere agli obblighi contenuti nel “Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, siglato a Venezia in data 09/02/2012, dal Presidente della Regione del Veneto, i Prefetti delle Province venete, il Presidente dell'Unione Regionale delle Province del Veneto e dal Presidente dell'Associazione Regionale Comuni del Veneto, e di seguito riportati:

- obbligo del concessionario all'inizio del servizio di comunicare all'ente concedente l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nell'esecuzione del servizio a titolo di subconcessionari e di subcontraenti, con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti “sensibili”, di cui all'Allegato 1, lettera A) del “Protocollo di legalità” nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;
- la ditta concessionaria si impegna ad inserire clausole risolutive espresse anche nelle subconcessioni, nei subcontratti, nonché nei contratti a valle stipulati dai subcontraenti, al fine di procedere automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell'esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, rese dalle Prefetture ai sensi del Protocollo di legalità sopra richiamato;
- invito ad indicare i dati anagrafici, il codice fiscale, il numero di iscrizione all'INPS (matricola), all'INAIL (codice cliente e posizione assicurativa territoriale), alle Casse Edili e ad altro Ente paritetico, se diverso per categoria, con specificazione della sede di riferimento e, se del caso, dei motivi di mancata iscrizione, anche per le imprese subappaltatrici.

Nel caso che le “informazioni antimafia” di cui all’art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfetaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo maggiore danno.

L’Ente concedente si riserva di valutare le cc.dd. “informazioni supplementari atipiche”, di cui all’art. 1 septies del D.L. 6 settembre 1982 n. 629, convertito nella L. 12 ottobre 1982, n. 726 e successive integrazioni, ai fini del gradimento dell’impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all’art. 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998.

L’impresa aggiudicataria dovrà impegnarsi a riferire tempestivamente al Comune concedente ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogo obbligo verrà assunto dalle imprese subconcessionarie e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell’espletamento del servizio. Gli strumenti contrattuali dovranno recepire tale obbligo, che non è in ogni caso sostitutivo dell’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.

E’ vietato alle imprese aggiudicatrici di affidare in subconcessione o sub affidare il servizio a favore di aziende già partecipanti alla medesima gara.

La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell’impresa concessionaria porterà alla risoluzione del contratto ovvero alla revoca immediata dell’autorizzazione al subcontratto.

Il Concessionario dichiara di aver letto ed esaminato con attenzione i contenuti del Codice di comportamento di cui al DPR n. 62/2013 nonché i contenuti del codice di comportamento integrativo adottato dal Comune di Villaverla con DGC n. 118 del 24.12.2013 pubblicato sul sito web istituzionale dell’ente e di accettarli integralmente impegnandosi, altresì, a farli rispettare al proprio personale ed ai propri eventuali subfornitori;

La violazione dei principi e delle regole contenuti nei codici di comportamento richiamati al precedente comma da parte dell’appaltatore, suoi dipendenti e subfornitori costituisce grave inadempimento agli obblighi assunti dall’appaltatore medesimo con il presente contratto e costituisce causa di risoluzione dello stesso, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti dal Comune.

ART. 17 INCOMPATIBILITA’

Il Concessionario dichiara di non incorrere in tema di personale dipendente nella situazione di cui al D.Lgs. 165/2001 art. 53 comma 16-ter recante "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed e' fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".

ART. 18 CODICE DI COMPORTAMENTO

Per le norme comportamentali, si fa riferimento al Codice di comportamento dei dipendenti in quanto applicabile anche ai collaboratori dell’Ente.